



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Prot. n. 200707889-15100/14865

Roma, 2 agosto 2007

CIRCOLARE N. 43

- AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA **LORO SEDI**
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI **39100 BOLZANO**
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI **38100 TRENTO**
- AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D' AOSTA
SERVIZIO AFFARI DI PREFETTURA
P.zza della Repubblica, 15 **11100 AOSTA**

e, per conoscenza:

- AL COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIA **90100 PALERMO**
- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
PER LA REGIONE SARDEGNA **09100 CAGLIARI**
- AL GABINETTO DELL'ON.LE SIG. MINISTRO **S E D E**
- AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA
POLIZIA DELLE FRONTIERE **S E D E**
- AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI
E L'IMMIGRAZIONE **S E D E**
- ALL'ISPettorato GENERALE DI AMMINISTRAZIONE **S E D E**
- ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Via Cesare Balbo n. 16 **00184 R O M A**



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
Via dei Prefetti n. 46 **00186 R O M A**

- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO
CIVILE ED ANAGRAFE
Via dei Mille n. 35 E/F **40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)**

- ALLA DE.A. - Demografici Associati - c/o
Amministrazione Comunale - V.le Comaschi n. 1160 **56021 CASCINA (PI)**

OGGETTO: Iscrizione in anagrafe di stranieri richiedenti il permesso di soggiorno per motivi familiari.

Con circolare n. 16, del 2 aprile 2007, in attuazione della direttiva dell'On.le Sig. Ministro del 20 febbraio 2007, è stata data l'indicazione di procedere all'iscrizione anagrafica degli stranieri che abbiano sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'immigrazione, e siano in attesa del rilascio del permesso di soggiorno.

A seguito di tale disposizione sono stati posti quesiti volti a conoscere se il principio già in tal senso affermato sia estensibile a favore degli stranieri che abbiano richiesto il permesso di soggiorno per motivi familiari e ai quali lo Sportello unico per l'immigrazione abbia rilasciato il nulla osta al ricongiungimento.

A tale riguardo si ritiene che, per analogia, il principio sopraesposto debba essere applicato anche con riferimento alle ipotesi di ricongiungimento familiare.

Va infatti considerato che il possesso dei requisiti per il ricongiungimento è condizione per il rilascio del relativo nulla osta da parte dello Sportello unico per l'immigrazione, e quindi del visto d'ingresso da parte dell'Autorità consolare italiana.

Gli Uffici di anagrafe potranno quindi procedere all'iscrizione anagrafica dello straniero che abbia fatto domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari, nelle more del suo rilascio. A tal fine sarà sufficiente l'esibizione del visto d'ingresso, della ricevuta rilasciata dall'Ufficio postale



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno, nonché di fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico.

Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza dei Sig. ri Sindaci il contenuto della presente circolare.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Porzio)

(ML)